



TRIBUNALE DI CALTANISSETTA

IL GIUDICE

Letti gli atti e sciogliendo la riserva assunta all'udienza odierna nel procedimento iscritto al n. 320/2016 R.G.;

vista l'istanza di proroga del provvedimento di trattenimento dello straniero emesso ai sensi dell'art. 6 comma 2 del D.Lgs 142/2015 dal Questore di Caltanissetta il 25.11.2015;

visto il verbale di audizione del ricorrente;

considerate le conclusioni dell'Avvocato dello straniero;

considerato che il Questore di Caltanissetta ha disposto il trattenimento del cittadino nigeriano richiedente protezione assumendo l'esistenza dei presupposti di cui all'art. 6, comma 2 lett. D) (il rischio di fuga del richiedente, avendo lo stesso fatto ricorso sistematicamente a dichiarazioni o attestazioni false sulle proprie generalità, al solo fine di evitare l'adozione o l'esecuzione del provvedimento di espulsione) e comma 3 (presentazione della domanda di protezione internazionale al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione dell'espulsione);

rilevato che il provvedimento di trattenimento emesso dal Questore del quale si chiede la proroga è stato convalidato con provvedimento reso il 27.11.2015;

rilevato che, ai sensi dell'art. 6 co. 9 D.Lgs. n. 142/2015 *"Il trattenimento e' mantenuto soltanto finche' sussistono i motivi di cui ai commi 2, 3 e 7"*;

rilevato che, in applicazione della detta disposizione, questo giudice è chiamato a verificare se, allo stato, vi siano i presupposti indicati nel provvedimento di trattenimento, quindi dei presupposti di cui all'art. 6, comma 2 lett. D) e comma 3;

considerato che, nel caso di specie, non è emerso che lo straniero abbia sistematicamente fatto ricorso a dichiarazioni o attestazioni false sulle proprie generalità al solo fine di evitare l'adozione o l'esecuzione di un provvedimento di espulsione ovvero non abbia ottemperato ad uno dei provvedimenti di cui all'articolo 13, commi 5, 5.2 e 13, nonché all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

rilevato infatti che al richiedente, una volta giunto alla frontiera, è stato notificato provvedimento di respingimento con accompagnamento alla frontiera;

rilevato che, effettuate le procedure di identificazione, lo straniero è stato immediatamente condotto presso il C.I.E. di Caltanissetta;

atteso che, quindi, alcun ricorso *sistematico* (essendosi trattato, eventualmente, di un unico episodio) a false dichiarazioni sulle proprie generalità può ritenersi sussistente;

ritenuto, quanto alla ricorrenza del presupposto di cui all'art. 6 co. 3 D.Lgs. n. 142/2015, che la domanda di protezione, nel caso di specie, non appare possa essere stata proposta al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione dell'espulsione;

ritenuto, in primo luogo, che l'adozione del provvedimento di respingimento contestualmente all'arrivo alla frontiera induce a ritenere che nessuna informazione sulla possibilità di ottenere forme di protezione sia stata resa allo straniero;

considerato, inoltre, che lo straniero proviene dalla Nigeria, territorio notoriamente afflitto da importanti e gravi conflitti interni di matrice terroristica, tanto che non riescono ad essere contrastati o contenuti dalle forze governative, cosicchè gli abitanti, privi di qualsivoglia protezione, sono esposti al rischio di danni gravi;

rilevato infine che la domanda di protezione è stata presentata dallo straniero non appena avutane la possibilità, a seguito delle informazioni fornitegli presso il centro ove è stato trattenuto;

ritenuto dunque che non può ritenersi che la domanda di protezione sia stata presentata al solo fine di ritardare l'espulsione (che nel caso di specie non è stata disposta ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 286/1998 trattandosi di respingimento alla frontiera);

ritenuto che nessun rilievo possa avere il provvedimento emesso dalla Commissione Territoriale avente ad oggetto il diniego di protezione internazionale, essendo questo provvedimento impugnabile innanzi al Tribunale;

ritenuto che nessuna forma di trattenimento può essere adottata nei confronti del richiedente al solo fine di esaminare la sua domanda;

ritenuto, per i detti motivi, che nei confronti dello straniero palesemente non ricorre alcuna delle ipotesi di cui all'art. 6, comma 2 e comma 3 del D.Lgs 142/2015;

ritenuto, pertanto, non potersi concedere la richiesta proroga del trattenimento;

P.Q.M.

Rigetta la richiesta di proroga del provvedimento di trattenimento dello straniero emesso ai sensi dell'art. 6 comma 2 ,del D. Lgs 142/2015 dal Questore di Caltanissetta il 25.11.2015.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza

Caltanissetta, 21.1.2016

Il Giudice

Nadia Marina La Rana

